

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)
e
8^a (Agricoltura)

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

Presidenza del Presidente dell'8^a Comm.ne
ROSSI DORIA
indi del Presidente della 2^a Comm.ne
CASSIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Radi.*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme in materia di affitto di fondo rustico** » (37),
d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri;

« **Riforma dell'affitto a coltivatore diretto** » (313),
d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dell'articolo 14, relativo alle modifiche del canone in seguito ai miglioramenti.

Il presidente Rossi Doria ritiene che tale disposizione si ponga in contraddizione con altri articoli contenuti nel titolo I. Per il senatore De Marzi invece la disposizione è opportuna, anche se disciplina casi in pratica non frequenti.

Sulla valutazione dei contributi statali da detrarre dall'aumento del canone conseguente ai miglioramenti, il senatore Filetti reputa che si debba distinguere tra l'incremento di reddito fondiario, riferito al reddito annuo, e il contributo *una tantum*, e ravvisa l'opportunità di prevedere un organo che decida in ordine alla misura del canone ed alla indennità. Anche il senatore Grimaldi sottolinea la necessità di valutare attentamente l'incidenza del contributo.

Il senatore Finizzi osserva che non si possono ignorare anche i miglioramenti che non comportano incremento di reddito, dei quali si tiene invece conto all'atto della determinazione del canone, senza creare ostacoli agli investimenti dei proprietari e dar vita ad una legge repressiva.

Il senatore Pegoraro ribadisce che l'aumento dei canoni deve sempre essere contenuto nei limiti dell'articolo 1.

Il senatore Cipolla propone di accantonare il primo ed il quarto comma e di approvare il resto dell'articolo.

Il presidente della 2ª Commissione Casiani rileva che i due problemi del contributo da una parte, e del canone e dell'indennizzo dall'altra sono collegati, onde appare eventualmente preferibile accantonare l'intero articolo, che si riferisce ad un tutto organico.

Il senatore De Marzi, dopo aver affermato la necessità di non ritardare la discussione, propone di sopprimere dall'articolo la previsione relativa al contributo.

Seguono brevi interventi dei senatori Cipolla, Compagnoni, De Marzi e Finizzi, dopodichè le Commissioni riunite stabiliscono di accantonare l'esame dell'articolo 14.

Sull'articolo 15, illustrato dal senatore De Marzi, prendono la parola il senatore Finizzi, che propone un emendamento al primo comma, in base al quale l'affittuario può eseguire direttamente le opere necessarie nella casa rurale di abitazione se il proprietario non dia inizio e non completi entro determinati termini tecnici le opere.

Il sottosegretario Radi presenta a sua volta un emendamento al primo comma con il quale si dispone che dette opere debbono essere conformi alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sull'edilizia popolare ed economica nonchè un altro emendamento all'ultimo comma, volto a stabilire che tra i miglioramenti vada compreso l'eventuale ampliamento delle case rurali.

Il senatore Cipolla propone una precisazione all'emendamento del senatore Finizzi nonchè un altro emendamento con il quale si stabilisce che tra i servizi igienici sono compresi altresì gli allacciamenti di impianti di energia elettrica e di acqua potabile e si dispone l'abolizione dell'ultimo comma.

Il senatore Grimaldi ritiene che l'articolo debba disciplinare solo quei miglioramenti le cui spese non superino il valore del fondo.

Su questo argomento il senatore Filetti presenta un emendamento volto a vietare le spese particolarmente onerose in rapporto alla contingente situazione locale, nonchè un altro emendamento al secondo comma.

Dopo interventi dei senatori Lusoli, Dindo, De Marzi e del sottosegretario Radi, il quale afferma che l'ultimo comma deve disciplinare i piccoli miglioramenti, applicandosi una diversa procedura per quelli di più ampia portata, le Commissioni riunite accolgono il primo comma dell'articolo 15 in un testo risultante dalla modifica rispettivamente proposta dai senatori Finizzi e Cipolla e da quella proposta dal Governo, respingendo l'emendamento dei senatori comunisti relativo all'inclusione della fornitura di energia elettrica e di acqua tra i servizi igienici.

Accolgono quindi il secondo comma (modificato dal senatore De Marzi con la soppressione dell'inciso « detratti gli eventuali contributi pubblici ») nonchè il terzo comma con l'emendamento del Governo.

Vengono invece respinti gli emendamenti del senatore Filetti al secondo ed all'ultimo comma.

L'articolo 15 è quindi accolto, con il voto contrario dei senatori Finizzi e Filetti e con la consueta riserva di coordinamento.

Dopo che il senatore Cipolla ha dichiarato di rinviare ad altra sede un emendamento 15-bis del Gruppo comunista, le Commissioni riunite, dopo brevi interventi dei senatori De Marzi e Cipolla, non accolgono l'articolo 16, in quanto superato dalla sistematica della legge.

Successivamente, con il voto contrario dei senatori Finizzi e Filetti, viene approvato un emendamento del senatore Pegoraro e Compagnoni sostitutivo dell'articolo 17, volto ad una migliore formulazione della norma, dopo che il senatore De Marzi, in sostituzione del relatore, ha dichiarato di rimettersi al giudizio delle Commissioni riunite.

Si esamina poi un emendamento 17-bis, proposto dai senatori Compagnoni, Cipolla e

Pegoraro, tendente ad eliminare le forme contrattuali atipiche e a ristabilire l'unità aziendale. Dopo brevi interventi del senatore De Marzi e del presidente Cassiani, il quale osserva che una parte di questa disciplina era già contenuta in un articolo precedente, l'emendamento è accolto dalle Commissioni riunite, con il voto contrario dei senatori Finizzi e Filetti e con le consuete riserve di coordinamento.

Viene altresì accolto l'articolo 18, dopo che il senatore Pegoraro ha dichiarato di riservarsi di ripresentare in Assemblea un emendamento del Gruppo comunista.

Sull'articolo 19 si apre un ampio dibattito: il senatore Finizzi dichiara di concordare sul divieto di subaffitto e subconcessione contenuto nella disposizione, ritenendo però che la surroga ivi prevista prevarichi l'autonomia contrattuale del concedente.

Il presidente Cassiani, a cui si associa il senatore De Marzi, invita a considerare il rischio che il divieto contenuto nel primo comma sia eludibile per effetto della facoltà ammessa nell'ultimo comma.

Il senatore Cipolla afferma invece che l'articolo ha una sua logica ed è volto a garantire i subaffittuari, senza che il concedente subisca perdite patrimoniali.

Anche il senatore Tropeano osserva che la disposizione colpisce la speculazione da parte di chi non coltiva le terre, limitandosi a subaffittarle e ricorda che il principio del subingresso è già fatto salvo in altre leggi.

Il senatore Filetti ritiene invece che la norma non rispetti il rapporto originario nè soggettivamente, nei suoi titolari, nè oggettivamente, mutandolo nelle clausole e negli effetti.

Dopo brevi interventi dei senatori Cipolla, Petrone e De Marzi, le Commissioni riunite accolgono i primi due commi dell'articolo 19, con la consueta riserva di coordinamento.

Il senatore De Marzi illustra quindi l'articolo 20, che viene approvato dalle Commissioni riunite, dopo interventi dei senatori Finizzi e Cipolla e dopo che il sotto-

segretario Radi ha dichiarato di rinunciare ad un proprio emendamento.

Vengono altresì accolti il primo ed il terzo comma dell'articolo 21, con una modifica suggerita dal presidente Cassiani e dopo interventi dei senatori Cipolla, Pegoraro e Tropeano. I senatori Finizzi e Filetti esprimono il loro voto contrario.

Viene altresì accolto l'articolo 22, con un emendamento proposto dai senatori Cipolla e Compagnoni, con il quale si dispone la trasformazione in contratti di affitto dei contratti di pascolo, soccida e conferimento di pascolo anche di durata inferiore ad un anno e dopo che il presidente Cassiani ha suggerito di collocare l'articolo, per ragioni di organicità, immediatamente dopo l'articolo 17.

Successivamente, dopo che il senatore Cipolla ha dichiarato che il Gruppo comunista si riserva di riproporre in Assemblea l'articolo aggiuntivo 21-bis, le Commissioni riunite accolgono senza modifiche gli articoli 23 e 24. Accolgono altresì gli articoli 24-bis e 24-ter, proposti dal senatore Cipolla, il primo dei quali dispone l'applicazione della legge in esame alle affittanze collettive ed alle concessioni di terra ai sensi del decreto legislativo n. 279 del 1944, mentre il secondo fa salvo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equità stabiliti per ciascun anno nelle tabelle provinciali di equo canone e nella legge e dispone l'applicazione agli affittuari coltivatori diretti dei termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato.

Viene infine accolto anche l'articolo 25 con riserva di precisare in sede di coordinamento gli articoli del codice civile che vengono abrogati e di indicare specificamente le disposizioni della legge che debbono ritenersi inderogabili.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello** » (840), d'iniziativa del deputato Pennacchini, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Coppola, nel corso di una breve esposizione, illustra le ragioni del disegno di legge, che tende a superare talune differenze di natura economica e giuridica in seno alla categoria dei magistrati; dopo aver posto in rilievo la portata delle suddette differenze ed i motivi per cui esse sono emerse a seguito dell'approvazione della legge 25 luglio 1966, n. 570, l'oratore invita la Commissione ad approvare il provvedimento.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Filetti (il quale si dichiara favorevole), Petrone e Tropeano (che manifestano alcune perplessità), nonché il sottosegretario Dell'Andro (il quale, nel corso di una breve replica, offre gli opportuni schiarimenti), la Commissione approva senza modifiche gli articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Adeguamento della legislazione sulle pensioni degli avvocati alla Costituzione** » (522), d'iniziativa del senatore Tesauro.
(Parere alla 10^a Commissione).

La Commissione, su proposta del senatore Zuccalà, estensore designato, esprime parere favorevole sulle modifiche apportate al provvedimento dalla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 18.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

Presidenza del Presidente
MARTINELLI
e del Vice Presidente
FORTUNATI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Micheli e Borghi, per il tesoro Bianchi e per le partecipazioni statali Scarlato.

La seduta ha inizio alle ore 10.30

IN SEDE DELIBERANTE

« **Soppressione del Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 8 gennaio 1948, n. 31 e 21 aprile 1948, n. 1073, ed aumento del capitale dell'Azienda tabacchi italiani (ATI)** » (135).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce ampiamente il senatore Formica, ricondando anzitutto le passate vicende dell'azienda e soffermandosi in particolare sull'esigenza di un aumento del suo capitale, maturatasi già sino dal 1957.

Il relatore espone quindi la situazione di bilancio dell'azienda nell'esercizio 1968, dalla quale risulta una grave situazione di indebitamento per cui si rende necessario l'aumento di capitale, anche in relazione ai programmi di investimento predisposti dall'ATI, la quale, nel settore del tabacco, fornisce un notevole contributo al mantenimento dei livelli di occupazione nel Mezzogiorno. Dopo aver esaminato le attività dell'azienda nei settori della carta e del tè, il relatore sottolinea la necessità di adeguare la legislazione riguardante l'ATI, ampliando anche la sua sfera di azione ed annuncia la presentazione di alcuni emendamenti a tal fine. Egli conclude osservando che la spesa occorrente per l'aumento del capitale sociale verrà fronteggiata mediante l'imputazione all'entrata, nel bilancio dello Stato, del fondo mutui della stessa azienda, che viene soppresso con l'articolo 1 del disegno di legge.

Interviene quindi il senatore Bertoli, il quale si domanda anzitutto se l'aumento del capitale previsto sia sufficiente e chiede poi chiarimenti in ordine al meccanismo attraverso al quale si procederà all'aumento medesimo. Tali chiarimenti sono forniti dal relatore e dal presidente Martinelli.

Il senatore Belotti, premesso di condividere le finalità del disegno di legge, osserva che il titolo del provvedimento dovrebbe essere modificato, specialmente se saranno accolti gli emendamenti presentati dal relatore, i quali modificano lo statuto della Azienda.

Il senatore Antonini, che interviene successivamente, dichiara di considerare tardivo l'aumento del capitale dell'ATI e chiede quali siano le prospettive per una espansione delle sue attività, anche in relazione agli impegni comunitari. Egli conclude dichiarando di paventare un eccessivo allargamento del ventaglio di attività dell'ATI, che dovrebbe intensificare i suoi interventi soprattutto nel settore del tabacco.

Il senatore Segnana, dichiaratosi d'accordo sull'ultima osservazione del precedente oratore, prospetta la perplessità che gli deriva dalla modifica dello statuto di una società per azioni con una legge.

Dopo che il senatore Buzio si è pronunciato in senso favorevole al provvedimento, il senatore Stefanelli suggerisce che nell'articolo 1 sia precisato che le disponibilità derivanti dalla soppressione del Fondo mutui siano attribuite all'entrata per l'anno 1970. Tale precisazione è ritenuta pleonastica dal senatore Belotti, mentre il presidente Martinelli osserva che lo statuto dell'ATI deriva sostanzialmente dalla legge istitutiva della azienda stessa, che ne stabiliva le finalità. Inoltre, egli rileva che col provvedimento si procede ad un notevole ampliamento delle attività dell'ATI, per cui appaiono fondati i rilievi fatti nel corso della discussione sulla sufficienza dell'adeguamento di capitale proposto.

Il senatore Belotti riprende le perplessità avanzate dal senatore Segnana sulla modificabilità con legge dello statuto di una società per azioni, mentre su questo punto il sottosegretario Scarlato precisa che è più cor-

retto parlare di un adeguamento dell'oggetto sociale che non di una modifica dello statuto; d'altra parte, egli aggiunge, si tratta di adeguare la situazione normativa a quella reale, dal momento che l'ATI svolge ormai un'attività assai più diversificata di quella inizialmente prevista. Il problema è ritenuto invece insussistente dal senatore Fortunati, il quale osserva che, in realtà, col disegno di legge, si modifica la legge istitutiva e non lo statuto dell'azienda.

Chiusa la discussione generale, replica brevemente il relatore Formica: egli constata anzitutto il generale assenso all'opportunità di procedere all'aumento del capitale sociale (semmai, egli rileva, le perplessità nascono a proposito della sua entità).

Quanto alla questione della modificabilità dello statuto dell'ATI con una legge, il relatore dichiara di condividere l'argomento prospettato dal senatore Fortunati, aggiungendo che, in questo caso, non si danneggia in alcun modo nessun azionista privato, dato che gli altri azionisti dell'Azienda sono enti di diritto pubblico. Infine, egli riprende le osservazioni del Sottosegretario circa il carattere di sanatoria dell'attuale provvedimento riguardo alle attività dell'ATI.

Il Sottosegretario per le partecipazioni statali ribadisce tale affermazione e sottolinea l'importanza del contributo arrecato dall'ATI al mantenimento dell'occupazione in zone di particolari tensioni sociali, onde l'aumento di capitale appare indispensabile al fine di evitare un ridimensionamento delle attività dell'Azienda in quelle aree. Al senatore Antonini, il rappresentante del Governo fa osservare che l'ATI ha in programma un aumento delle proprie coltivazioni di tabacco in modo da accentuare la propria funzione calmieratrice sul mercato di quel prodotto e ricorda che l'Azienda ha dovuto, per contingenze diverse (che esamina analiticamente) procedere ad una estensione dell'ambito della propria attività.

La Commissione affronta l'esame degli articoli dopo aver convenuto di modificare il titolo del disegno di legge, secondo un suggerimento del senatore Belotti, inserendo nello stesso la menzione del fatto che il disegno di legge modifica il regio decreto-

legge 6 gennaio 1927, n. 13, istitutivo dell'ATI.

Approvato l'articolo 1 con la modificazione suggerita dal senatore Stefanelli per introdurre il riferimento all'esercizio 1970, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo predisposto dal relatore. La Commissione approva anche l'articolo 3 in un testo sempre proposto dal senatore Formica, che prevede che lo Stato partecipi all'aumento del capitale, versando soltanto per il momento la parte delle disponibilità che risultano dalla soppressione del Fondo mutui. Senza dibattito, vengono approvati i primi due commi di un articolo aggiuntivo, sempre proposto dal relatore, che estendono l'ambito delle attività dell'ATI.

Il senatore Bertoli presenta un emendamento al terzo comma, tendente ad escludere la possibilità che l'ATI assuma partecipazioni in società straniera. Sulla questione si apre un ampio dibattito: in senso contrario all'emendamento si pronunciano il sottosegretario Scarlato ed i senatori Segnana e Belotti, osservando che, se l'emendamento venisse accolto, si limiterebbe notevolmente la libertà di azione dell'ATI. Il relatore Formica, dichiarando di considerare fondate le preoccupazioni che hanno mosso il senatore Bertoli a presentare l'emendamento e che si sostanziano nel timore che l'ATI possa essere coinvolta in società che svolgano una politica non rispondente agli interessi nazionali, propone una modificazione al proprio testo iniziale, in modo da prevedere che le partecipazioni all'estero non siano in nessun caso minoritarie, dal punto di vista del controllo sulle decisioni. Tale proposta è accolta dal senatore Bertoli, mentre il sottosegretario Scarlato manifesta perplessità, rilevando che può ritenersi sufficiente la garanzia rappresentata dall'autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali alla assunzione di quote in società straniere (garanzia che il senatore Belotti vorrebbe accentuare, prevedendo che l'autorizzazione sia concessa di concerto con il Ministro del tesoro).

Quest'ultima proposta è contrastata dal presidente Fortunati, mentre il senatore Banfi propone un ordine del giorno che recepisc

la sostanza del suggerimento avanzato dal relatore. Tale ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo ed è quindi approvato all'unanimità dalla Commissione, la quale approva anche il terzo comma, dopo che i senatori Bertoli e Belotti hanno dichiarato di non insistere nelle loro proposte di modifica. Vengono quindi approvati l'articolo 5, proposto dal relatore, ed il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« **Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato** » (462), d'iniziativa dei senatori Ricci e Tanga;

« **Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline** » (588), d'iniziativa dei senatori Pirastu ed altri.

(Esame e rinvio).

Il relatore Pozzar chiede un altro breve rinvio, in quanto i dati da lui richiesti al Governo non gli sono pervenuti in tempo utile e perchè sarebbe opportuno un incontro tra i presentatori dei disegni di legge ed il rappresentante del Governo, in modo da giungere ad un testo che il Governo stesso possa accettare.

In senso favorevole alla proposta si pronuncia il sottosegretario Micheli, il quale aggiunge anche che il Governo è disponibile per una soluzione del problema, anche se attualmente non può non essere contrario ai due provvedimenti.

Il senatore Pirastu osserva che la discussione dei due disegni di legge non dovrebbe essere abbinata, in quanto la loro portata è profondamente diversa. Il Presidente dichiara di ritenere fondato il rilievo del senatore Pirastu, e la Commissione stabilisce di riprendere quanto prima l'esame del disegno di legge n. 588.

« **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970** » (815).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il sottosegretario Bianchi comunica che al relatore generale De Luca sono stati forniti i dati richiesti e lo stesso relatore dichiara che li utilizzerà nella propria rela-

zione in merito alla questione delle entrate tributarie.

Dopo che il presidente Fortunati ha ricordato ai relatori l'esigenza che alla stampa delle relazioni si provveda entro la giornata di sabato, la Commissione dà mandato ai relatori generali di redigere relazione favorevole al disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Fortunati comunica che nella prossima settimana la Commissione terrà seduta soltanto nella giornata di mercoledì, essendo impegnata per la discussione del bilancio in Assemblea. In tale seduta sarà esaminato il disegno di legge concernente l'aumento del fondo di dotazione dell'EFIM.

La seduta termina alle ore 13,30.

ISTRUZIONE (6^a)

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Ferrari Aggradi ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Bellisario.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612);
- « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;
- « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;
- « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;
- « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;
- « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica;

« **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Il relatore Bertola riferisce sulle conclusioni alle quali il Comitato di redazione è giunto in ordine all'articolazione delle norme dirette a disciplinare il dottorato di ricerca.

L'oratore avverte che il testo consiste di un articolo, nel quale si precisa innanzitutto che il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile nelle carriere scientifiche e di insegnamento: esso si consegue nel dipartimento da coloro che dopo la laurea vi abbiano svolto attività di ricerca per almeno un quadriennio e che presentino, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto dal dipartimento stesso.

Quanto all'ammissione al conseguimento del dottorato di ricerca, si stabilisce che essa sarà subordinata al superamento di un esame per titoli o per titoli ed esami, secondo modalità fissate dal dipartimento; agli ammessi saranno corrisposti, a carico dello Stato, assegni di studio, i quali verranno attribuiti al dipartimento secondo un piano nazionale.

L'articolo sancisce poi che la continuazione dell'iscrizione al dottorato stesso e la conseguente erogazione dell'assegno sarà condizionata ad annuale verifica della validità delle ricerche in corso.

Il relatore Bertola conclude dicendo che l'articolo in esame prevede un'ultima disposizione concernente i « liberi ricercatori »: costoro, oltre che avvalersi delle attrezzature e dei servizi del dipartimento nei limiti stabiliti dallo stesso, potranno altresì conseguire il dottorato di ricerca mediante concorso per titoli ed esami.

Segue un ampio dibattito.

A nome dei senatori comunisti, il senatore Sotgiu si dichiara contrario alla creazione dell'istituto il quale a, suo dire, altro non fa che configurare, con diverso nome, quella libera docenza che si afferma di voler abolire.

Dal senatore Spigaroli viene sollevato invece un quesito: concerne i criteri di cor-

responsione degli assegni di studio. Egli chiede in particolare che competa al Consiglio nazionale universitario formulare il piano nazionale di cui è cenno nella norma.

Su tale proposta intervengono i senatori Codignola, Sotgiu, il relatore Bertola ed il ministro Ferrari-Aggradi.

Si conviene infine che l'argomento della competenza verrà ripreso nel quadro delle norme che tratteranno degli organi universitari.

Un altro quesito viene ancora posto dal senatore Spigaroli: domanda chi avrà titolo alla corresponsione dell'assegno. L'argomento viene collegato dai senatori Sotgiu, Codignola, Carraro, Antonicelli, Fortunati e Franca Falcucci ai criteri da stabilirsi per le ammissioni al conseguimento del dottorato di ricerca.

Al riguardo vengono presentati alcuni emendamenti tendenti a stabilire che, per l'anzidetta ammissione, sia necessario superare un concorso, le cui modalità saranno fissate dal dipartimento; un altro emendamento (del senatore Premoli) mira invece a rendere facoltativa e non obbligatoria la corresponsione degli assegni di studio.

Da parte del senatore Fortunati vengono poi formulate alcune osservazioni circa la disciplina per il conseguimento del dottorato di ricerca per i liberi ricercatori.

Su tali temi intervengono ampiamente i senatori Sotgiu, Dinaro, Antonicelli, Codignola, Spigaroli, il relatore Bertola, il Ministro della pubblica istruzione, il presidente Russo.

Il senatore Codignola formula un emendamento per escludere il conseguimento del dottorato di ricerca da parte dei liberi ricercatori prima che siano decorsi quattro anni dalla laurea.

Alcuni rilievi infine sono formulati dal senatore Spigaroli in ordine alla verifica annuale della validità delle ricerche compiute da coloro che saranno ammessi al conseguimento del dottorato di ricerca. Chiarimenti in proposito sono forniti dal relatore Bertola.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore Premoli non insiste sul proprio emendamento, mentre la Commissione

accoglie un emendamento (formale) del senatore Carraro al secondo comma, ed un emendamento concordato al terzo comma, concernente i criteri di ammissione al conseguimento del dottorato di ricerca (è formulato dai senatori Carraro e Falcucci).

Infine la Commissione accoglie l'emendamento del senatore Codignola riguardo alle modalità per il conseguimento del titolo in discorso, da parte dei liberi ricercatori.

Si passa alla votazione dell'articolo nel suo insieme. Vengono fatte alcune dichiarazioni di voto. Il senatore Codignola, nel dirsi favorevole, tiene a precisare che l'approvazione della norma lascia comunque in sospeso (secondo le intese raggiunte) tre questioni: gli sbocchi scientifico-didattici che seguiranno al conseguimento del dottorato di ricerca (il tema sarà esaminato a proposito degli organici del personale docente); la introduzione o meno del « tutorato » per gli iscritti al dottorato di ricerca, dal terzo anno in poi (la materia sarà affrontata col tema degli assistenti); la piena attuazione del diritto allo studio, essendosi riconosciuto che l'assegno di studio qui previsto non comprende e lascia pregiudicata la parte relativa ai diritti previdenziali ed assistenziali (della questione si tratterà sullo specifico argomento del diritto allo studio).

Annunciano voto contrario il senatore Sotgiu (per le ragioni già esposte) ed il senatore Pellicanò (l'istituto del dottorato di ricerca contrasta — egli dice — con la auspicata unificazione dei ruoli dei docenti e costituirà caste privilegiate nell'ambito degli studiosi). I senatori Premoli e Dinaro annunciano voto favorevole, pur con le riserve varie volte ribadite per quanto attiene ai compiti obbligatoriamente riservati al dipartimento, e il senatore Antonicelli la propria astensione (egli si riserva il giudizio, in attesa di una completa configurazione della disciplina della materia).

Infine l'articolo viene accolto nel suo insieme, nel testo redatto dal Comitato e con le modifiche dianzi ricordate.

Si passa quindi ad esaminare una norma (contenuta in un successivo articolo) che sancisce l'abolizione degli esami di abilitazione alla libera docenza.

La norma stessa viene accolta dalla Commissione (si astiene il senatore Dinaro e il senatore Pellicanò vota contro) mentre si conviene che un'altra disposizione concernente la validità del titolo di libero docente già conseguito all'entrata in vigore del presente provvedimento, verrà presa in esame nel quadro delle norme finali sull'inquadramento dei docenti ora in servizio.

Indi, dopo l'accoglimento di alcune modifiche di coordinamento formale all'articolo 4 (sono suggerite dal senatore Fortunati) il seguito dell'esame viene rinviato ad altra seduta.

SU TALUNI PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'UNIVERSITA'

In seguito ad una breve dichiarazione del ministro Ferrari-Agradi in ordine a talune misure di emergenza, con cui verrebbero affrontate particolari situazioni di difficoltà degli atenei, e dopo alcuni rilievi dei senatori Dinaro e Premoli circa non precise informazioni rese dalla stampa in ordine ai lavori della Commissione sul provvedimento di riforma sull'ordinamento universitario, i senatori Sotgiu, Piovano, Fortunati e Romano dichiarano che i senatori comunisti non hanno motivo per desiderare che le procedure per gli accennati provvedimenti abbiano a subire indugi, e sono disponibili a che si deliberi su di essi anche in sede di Commissione; mentre il senatore Spigaroli mette in particolare evidenza la speciale urgenza dei provvedimenti di cui si tratta; ed il senatore Tannelli afferma che, di fronte a casi straordinari di necessità e di urgenza, non può essere negato il pieno titolo del Governo ad adottare anche provvedimenti provvisori con forza di legge.

Infine i senatori Piovano e Fortunati esprimono la convinzione, replicando ai precedenti oratori, che un decreto-legge, mentre non faciliterebbe i lavori parlamentari in ordine all'esame del provvedimento sulla riforma dell'ordinamento universitario, avrebbe solo il significato politico di una preclusione nei confronti delle minoranze.

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 802

Viene accolta con unanime assenso la proposta, formulata dal senatore Antonicelli, di richiedere alla Presidenza del Senato che sul disegno di legge n. 802 (deferito alla deliberazione della 5ª Commissione) concernente la concessione di un contributo annuo a favore della fondazione « Luigi Einaudi » con sede in Torino, la Commissione sia chiamata a pronunciarsi in sede consultiva.

La seduta termina alle ore 19.

LAVORO (10ª)

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

Presidenza del Presidente
MANCINI

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Donat-Cattin.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione internazionale del lavoro** » (788).
(Parere alla 3ª Commissione).

Il senatore Torelli — designato estensore del parere in sostituzione del senatore Ricci, assente — illustra le convenzioni proposte per la ratifica, concernenti le ferie dei marittimi, i salari minimi in agricoltura, la protezione della maternità, l'età minima di ammissione al lavoro dei pescatori, la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, la protezione dalle macchine, l'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici, la politica dell'impiego, l'età minima e la visita medica per il lavoro nelle miniere, il trasporto dei pesi.

Il senatore Brambilla lamenta che dalle norme delle Convenzioni risultino escluse talune categorie di lavoratori.

Accogliendo infine le conclusioni del senatore Torelli, la Commissione delibera di

esprimere parere favorevole sulla ratifica delle Convenzioni.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali** » (8), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri;

« **Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori** » (56), d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri;

« **Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private** » (240), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri;

« **Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende** » (700), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri.

« **Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro** » (738).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana di ieri.

Dopo interventi dei senatori Maris, Zuccalà, Brambilla, Varaldo e Fermariello e del ministro Donat-Cattin, la Commissione, accogliendo le proposte della Sottocommissione di studio — integrate con i suggerimenti emersi nel corso del dibattito — accoglie il seguente emendamento, che diviene articolo 6-septies: « Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o che gli sono attribuite in relazione alle più alte qualifiche conseguite nel corso del rapporto di lavoro e mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Egli non può essere trasferito a stabilimento, a reparto, a settore diversi se non per comprovate ragioni tecnico-organizzative e produttive ».

In precedenza avevano dichiarato il proprio voto contrario i senatori Pasquale Valsecchi e Robba. In particolare, il senatore Robba aveva riaffermato la propria contrarietà a tutto il disegno di legge, da lui ritenuto inefficace in mancanza di norme di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

La Commissione passa quindi ad esaminare l'articolo 7, per il quale la Sottocommissione propone la seguente formulazione:

« Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

È nullo qualsiasi patto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

La retribuzione non può essere decurtata nel caso di sciopero in misura superiore alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

Le assenze per sciopero non possono essere considerate ingiustificate a nessun effetto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa ».

Il senatore Di Prisco, dopo aver richiamato le norme costituzionali concernenti i diritti di libertà, sottolinea la necessità di disposizioni capaci di garantire la libertà del lavoratore all'interno dell'azienda.

A sua volta il senatore Maris, dopo aver svolto anch'egli alcune considerazioni di carattere costituzionale sui rapporti civili, rileva l'opportunità che, ai fini di una migliore sistematica, le norme previste all'articolo 7 — attualmente sotto il Titolo II « Della libertà sindacale » — siano invece trasferite in parte al titolo I « Della libertà e dignità del lavoratore » e in parte al titolo III, relativo alla « attività sindacale ».

Il senatore Zuccalà sostiene invece che l'articolo 7 è opportunamente inserito nel titolo II, mentre una diversa collocazione sminuirebbe il vigore della norma. Dello stesso avviso si dichiara il ministro Donat-Cattin, pur formulando talune perplessità sulle innovazioni proposte rispetto al testo governativo, ritenendo che il terzo e quarto comma nella formulazione della Sottocommissione potrebbero configurare una regolamentazione del diritto di sciopero.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti al testo dell'articolo 7 proposto dalla Commissione.

Vengono respinti un emendamento dei senatori Brambilla e Maris, soppressivo del primo comma e un emendamento del senatore Di Prisco, tendente a sostituire le parole: « associazioni sindacali » con le altre: « organizzazioni associative ».

Il primo comma è quindi accolto, dopo dichiarazioni di voto contrario da parte dei senatori Di Prisco e Brambilla, i quali sottolineano l'insufficienza del testo in votazione.

Su proposta del senatore Zuccalà, al quale si dichiarano contrari i senatori Fermariello e Maris e favorevoli il senatore Di Prisco e il ministro Donat-Cattin (il quale conferma che non è intenzione del Governo regolamentare l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione), la Commissione accoglie la soppressione dei commi terzo e quarto.

È infine accolto l'articolo 7 come proposto dalla Sottocommissione e con la soppressione dei commi sopra indicati.

All'articolo 8 la senatrice Dolores Abbiati Greco propone che la prima parte del secondo comma sia sostituita con la seguente: « Il giudice, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione o delle associazioni sindacali alle quali questi sono iscritti o d'ufficio in ogni stato e grado di un processo nel corso del quale emerge un atto o un fatto o un provvedimento discriminatorio nullo, condanna il datore di lavoro... ».

Il senatore Bisantis si pronuncia contro l'emendamento mentre il Ministro Donat-Cattin si dichiara favorevole solo alla prima parte.

L'emendamento è quindi accolto nella seguente formulazione: « Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro... »

L'articolo 8 è infine approvato con la modifica sopraddetta.

Viene quindi accolto il primo comma dell'articolo 9, con la soppressione, proposta dai

senatori Vignolo ed altri, delle parole: « al fine di porle sotto il loro controllo ».

Il secondo comma, del quale i senatori Di Prisco e Maris propongono la soppressione, viene invece accantonato.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 12,40.

GIUNTA CONSULTIVA per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente
GIRAUDO*

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

« Elezione unilaterale diretta dei delegati italiani al Parlamento Europeo » (705), d'iniziativa popolare.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 3^a). (Esame e rinvio).

Il presidente Giraudo, designato estensore del parere, illustra brevemente il disegno di legge, facendo rilevare il valore altamente politico degli obiettivi che esso si propone, ed osservando che esso intende evidentemente rappresentare non una iniziativa sostitutiva, ma di stimolo all'attuazione di quanto l'articolo 138 del Trattato CEE prevede in ordine all'elezione del Parlamento europeo a suffragio diretto, secondo una procedura uniforme in tutti i Paesi membri. Aggiunge però che sarà opportuno un più approfondito esame, in sede competente, per la necessaria integrazione del provvedimento ai fini della sua applicabilità.

Nel dibattito interviene anzitutto il senatore Andenlini, il quale, pur dichiarandosi favorevole al principio ispiratore del disegno di legge, manifesta alcune perplessità in ordine alla sua compatibilità con l'articolo 138 del Trattato CEE. Quindi, il senatore D'Angelosante esprime a sua volta una forte riserva circa l'interpretazione, a suo avviso inesatta, che il disegno di legge dà di detto articolo 138.

Il seguito dell'esame viene rinviato alla prossima seduta.

« **Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concernente la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione** » (813), d'iniziativa del senatore Salari. (Parere alla 5^a Commissione).

Il senatore Scardaccione, designato estensore del parere, illustra brevemente il disegno di legge, pronunciandosi contro una modifica della regolamentazione comunitaria della materia, e quindi in senso sfavorevole al provvedimento, aggiungendo che il problema potrà in ogni caso essere riesaminato in sede di disciplina di tutto il settore dei grassi.

Anche il senatore Anderlini si pronuncia in senso contrario al disegno di legge.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Scardaccione, la Giunta dà mandato a quest'ultimo di stendere, nel senso da lui indicato, il parere da trasmettere alla 5^a Commissione.

La seduta termina alle ore 18,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno - luglio 1964
(istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)**

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente
ALESSI*

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

La Commissione procede alla lettura ed approvazione dei processi verbali della de-

posizione resa dall'onorevole Pietro Nenni. La Commissione definisce, quindi, il programma dei futuri lavori.

La seduta termina alle ore 14.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Dal Falco, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (717), d'iniziativa dei deputati Di Primio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1^a Commissione*).

ERRATA CORRIGE

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 15 ottobre 1969 (seduta della 5^a Commissione: Finanze e Tesoro), a pagina 31, prima colonna, righe 42-43, anzichè: « Non viene accolto dal Sottosegretario per le finanze un ordine del giorno », si legga: « Viene accolto come raccomandazione dal Sottosegretario per le finanze un ordine del giorno ».

Licenziato per la stampa dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15 del giorno 17 ottobre 1969